

Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto ministeriale 05/08/2004, n. 229

Regolamento recante modifiche al D.M. 2 agosto 1999, n. 278 del Ministro delle finanze, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2004, n. 208, S.O.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il [decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496](#), e successive modificazioni;

Visto l'[articolo 16](#) della [legge 13 maggio 1999, n. 133](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169](#);

Visto il [D.M. 2 giugno 1998, n. 174](#) del Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del [decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504](#);

Visto il [D.M. 2 agosto 1999, n. 278](#) del Ministro delle finanze;

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni;

Visto l'[articolo 12](#) delle [legge 18 ottobre 2001, n. 383](#);

Visto l'[articolo 4](#) del [decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 2002, n. 178](#);

Visto l'[articolo 8](#) del [decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2003, n. 27](#);

Visto l'[articolo 22](#), comma 16, della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni;

Visto il [D.M. 19 giugno 2003, n. 179](#) del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#);

Visto l'[articolo 17](#), comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi espresso nella seduta del 6 aprile 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2004;

Ritenuto peraltro di dover riservare al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di determinare la posta unitaria di partecipazione alle scommesse, in ossequio al dettato testuale della legge che in tal senso dispone all'[articolo 12](#), comma 2, della [legge 18 ottobre 2001, n. 383](#);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'[articolo 17](#), comma 3, della citata [legge n. 400 del 1988](#), effettuata con nota n. 3/11 164/UCL del 30 luglio 2004;

Adotta il seguente regolamento:

1. Nel [D.M. 2 agosto 1999, n. 278](#) del Ministro delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel Capo I è inserita la seguente rubrica: «Disposizioni comuni e scommesse a quota fissa»;

b) nell'articolo 1:

1) al comma 1, le parole «dai regolamenti emanati» sono sostituite dalle parole «dal regolamento emanato» e le parole «e con [D.M. 2 giugno 1998, n. 174](#), del Ministro delle finanze» sono sostituite con le parole «ovvero ad eventi non sportivi»;

2) al comma 2, le parole «Ministero delle finanze» sono sostituite dalle parole «Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

c) nell'articolo 2:

1) al comma 1, primo periodo, le parole «in locali allo scopo dedicati» nonché «a totalizzatore e a quota fissa» sono soppresse; dopo le parole «[decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169](#),» la parola «e» è sostituita dalle parole «limitatamente a quelle su eventi non sportivi, nonché ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste»; dopo le parole «[D.M. 2 giugno 1998, n. 174](#), del Ministro delle finanze» sono aggiunte le parole «e, limitatamente alle scommesse a totalizzatore, ai concessionari di cui al [D.M. 19 giugno 2003, n. 179](#), del Ministro dell'economia e delle finanze». Nel secondo periodo del medesimo comma, le parole «Il Ministero delle finanze» sono sostituite dalle parole «Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

2) al comma 2, dopo le parole «discipline sportive», sono aggiunte le parole «nonché degli eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi»; dopo le parole «decreto dirigenziale», sono inserite le parole «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»; dopo le parole «con riferimento esclusivo ad avvenimenti» sono aggiunte le parole «ovvero a categorie di avvenimenti»;

d) nell'articolo 3:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Esercizio delle scommesse a quota fissa»;

2) al comma 1, la parola «Per» è sostituita dalle seguenti parole « Ferme le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per»; dopo le parole «l'esercizio delle scommesse» sono inserite le seguenti parole «a quota fissa»; il numero 8 e i numeri da 18 a 29 sono soppressi;

e) nell'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato revoca l'autorizzazione all'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1, nei riguardi dei concessionari abilitati ai sensi dell'articolo 2, oltre che nei casi di decadenza e revoca dalle concessioni previste dalla disciplina, anche negoziale, vigente per ciascuno di essi, in caso di gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento.»;

f) nell'articolo 5, al comma 1, dopo le parole «delle discipline», sono aggiunte le parole «ovvero degli eventi o delle categorie di eventi»;

g) nell'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente «3. L'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi sportivi oggetto di scommessa compete al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede a certificarli e renderli pubblici, ai fini delle scommesse, sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli eventi; ai medesimi fini, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede direttamente ad acclarare e certificare, nonché a rendere pubblici ai fini delle scommesse, i risultati riguardanti gli eventi non sportivi.»;

h) nell'articolo 6, al comma 1, dopo le parole «termini stabiliti», sono inserite le seguenti parole «relativi alle scommesse a quota fissa su eventi non sportivi»; dopo le parole «acquisiti all'erario.» è aggiunto il seguente periodo: «I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti relativi alle scommesse a totalizzatore, affluiscono al fondo speciale di riserva di cui all'articolo 12.»;

i) nell'articolo 7, al comma 1, dopo le parole «per l'accettazione delle scommesse», sono inserite le seguenti parole «a quota fissa»;

l) nell'articolo 9:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Validità delle scommesse e soluzione delle controversie»;

2) prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:

«01. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, l'esito degli eventi sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito già certificato ai fini delle scommesse.

02. La scommessa su evento sportivo è considerata non valida:

a) quando l'evento non si è svolto entro il giorno successivo a quello in programma;

b) quando nessun concorrente si è classificato;

c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre.

03. Nel caso di scommesse sportive su risultati parziali e su altri fatti connessi all'evento sportivo la scommessa è comunque valida quando il risultato oggetto della stessa è già maturato sul campo di gara, anche se in momenti successivi l'evento è sospeso o annullato.

04. La scommessa su evento non sportivo è considerata non valida quando l'evento non si verifica, salvo che la scommessa abbia ad oggetto il mancato avveramento dell'evento.

05. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.»;

3) il comma 1 è sostituito dal seguente «1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata all'organo di cui all'[articolo 2](#), comma 4, lettera b), del [decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385](#). Il reclamo scritto è inoltrato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.»;

m) il Capo II è sostituito dai seguenti:

«Capo II

Scommesse a totalizzatore

10. *Tipi di scommesse ammesse.*

1. Le scommesse a totalizzatore ammesse sono le seguenti:

- a) singola: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di uno degli esiti pronosticabili su uno stesso evento;
- b) plurima: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di più esiti pronosticabili su un evento;
- c) multipla: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di uno o più esiti pronosticabili su più eventi.

2. Le scommesse plurime, collegate all'ordine degli esiti pronosticabili, sono le seguenti:

- a) scommesse in ordine, quando il pronostico richiesto si riferisce all'ordine esatto degli esiti pronosticabili dell'evento;
- b) scommesse in ordine libero, quando il pronostico richiesto è espresso indicando gli esiti pronosticabili qualunque sia il loro ordine.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa, ove occorra, direttiva del Ministro, stabilisce i tipi di scommessa e gli eventi, sportivi o non sportivi, che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento.

11. *Calcolo della quota di vincita.*

1. L'importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.

2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera e da due decimali, è effettuato come segue:

- a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate, costituito dalla percentuale dell'intero ammontare delle poste unitarie giocate, di cui all'articolo 12;
- b) il disponibile a vincite così determinato è ripartito tra le categorie di vincite ed aumentato dall'eventuale jackpot secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2;
- c) dal disponibile a vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di un'unità, costituisce la quota;
- d) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.

3. Le quote sono calcolate dopo la comunicazione ufficiale dell'esito dell'unico o dell'ultimo evento oggetto della scommessa.

12. *Ripartizione della posta.*

1. La posta unitaria di gioco delle scommesse è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La posta unitaria di gioco è ripartita nelle seguenti percentuali, trovando applicazione, per il residuo, la disposizione di cui all'[articolo 16](#), comma 2, della [legge 13 maggio 1999, n. 133](#):

- a) 57 per cento, come disponibile a vincite;
- b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
- c) 6,75 per cento, come imposta unica;
- d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;
- e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.

3. È istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato «fondo speciale di riserva», al quale affluiscono:

- a) la quota della posta unitaria di cui al comma 2, lettera e);
- b) i valori determinatesi con il troncamento delle quote;
- c) le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

4. Il limite di importo del predetto fondo, nonché la destinazione delle somme eccedenti detto limite, è determinato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. Dal conto corrente di cui al comma 3, sono prelevate, fino ad esaurimento, le somme concorrenti all'eventuale integrazione del disponibile a vincite, nel caso in cui le quote complessive di vincita di una scommessa siano superiori al disponibile a vincite della stessa.

6. I prelevamenti dal predetto conto corrente e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

13. *Modalità di partecipazione.*

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.

14. Ricevuta di partecipazione.

1. L'accettazione della scommessa a totalizzatore è certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità di chi effettua la scommessa, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della scommessa, anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse sia ancora aperta.
3. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina, per ciascuna scommessa, il programma, l'apertura dell'accettazione, ovvero il momento in cui il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare le scommesse, e la chiusura della stessa, ovvero il momento in cui il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare le scommesse.

15. Conservazione delle registrazioni delle scommesse.

1. Ogni scommessa accettata è registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo nonché i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

16. Giocate sistemiche ed a caratura.

1. Sono ammesse scommesse sistemiche ed a caratura.
2. Per le scommesse sistemiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.
3. Per ogni scommessa a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della scommessa. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della scommessa, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera scommessa a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, non sono annullabili le scommesse a caratura; è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la ristampa delle scommesse a caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.

17. Modalità di determinazione della scommessa vincente.

1. Un'unità di scommessa è considerata vincente quando tutti i pronostici in essa contenuti sono conformi agli esiti degli eventi cui la scommessa si riferisce.
2. Nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti il relativo disponibile a vincite costituisce jackpot che si aggiunge al disponibile a vincite di scommesse dello stesso tipo e su medesimi eventi.

18. Rimborsi.

1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:
 - a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle scommesse accettate;
 - b) in caso di scommessa non valida;
 - c) relativamente alle scommesse su eventi sportivi, in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse in occasione di anticipazione dell'orario di inizio degli eventi oggetto di scommessa, limitatamente alle giocate accettate oltre l'inizio ufficiale dell'evento stesso.
2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita della scommessa nonché sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.

19. Pubblicità degli esiti e comunicazioni.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai luoghi di vendita delle scommesse, per la loro affissione pubblica.

20. Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie.

1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, ovvero del periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.

2. Il rendiconto contiene:

a) l'importo totale da versare;

b) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutte le scommesse di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

c) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto b);

d) l'importo totale delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;

e) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

f) l'incasso di ciascuna scommessa di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

g) l'aggio, trattenuto dai luoghi di vendita delle scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa.

3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.

4. Gli importi dovuti dal concessionario al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).

21. Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse.

1. L'originale della ricevuta di accettazione delle scommesse, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del luogo di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, in caso di vincite o di rimborsi superiori a 3.000,00 euro, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.

22. Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi.

1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli articoli 23, 24 e 25.

2. Il concessionario custodisce per cinque anni le ricevute delle scommesse vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati.

23. Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro.

1. Le vincite od i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all'articolo 21, presso qualsiasi luogo di vendita delle scommesse collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del luogo di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.

24. Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro.

1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro è effettuato:

a) entro quarantacinque giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la riscossione della vincita. Il pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e

previa verifica secondo le modalità di cui all'articolo 21, mediante accredito, da parte dell' istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta; ovvero

b) entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.

2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.

3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione della ricevuta di partecipazione, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b). I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

25. Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro.

1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro è effettuato:

a) entro trenta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la riscossione della vincita. Il pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell' istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità di cui all'articolo 21, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta; ovvero

b) entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.

Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventitre giorni dalla data di presentazione della ricevuta di partecipazione, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).

26. Rendicontazione contabile.

1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario apre un conto corrente bancario vincolato per il quale è tenuto a conferire apposita ed esclusiva delega all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, valida per tutto il periodo di vigenza della concessione. Mediante detta delega l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua sul conto corrente bancario, il prelievo dei valori dovuti dallo stesso concessionario in dipendenza del contratto di concessione, nonché degli interessi.

2. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Il concessionario apre un conto corrente bancario sul quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con cadenza bisettimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento dell' importo complessivo delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 24 e 25.

4. Gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

27. *Termini di decadenza.*

1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita della scommessa e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all'articolo 21, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
2. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Capo III

Scommessa a totalizzatore Formula 101

28. *Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore.*

1. È istituita la scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101», collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla Federation International de l'Automobile - F.I.A. ed alle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo, organizzate dalla Federation International de Motociclisme - F.I.M.

29. *Esercizio della scommessa.*

1. L'esercizio della scommessa denominata «Formula 101» è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. L'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'[articolo 12](#) della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.
3. La concessione non può avere durata superiore a 6 anni ed è rinnovabile.
4. La raccolta delle giocate è effettuata dai concessionari, attraverso le rispettive ricevitorie.
5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A. e la Federation International de Motociclisme - F.I.M. vantano diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 28, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche, è riservato, tramite apposite convenzioni, alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'[articolo 11](#), comma 1, del [decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#).
7. Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione della scommessa «Formula 101», secondo le modalità stabilite dal presente capo. Tale approvazione è condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse.

30. *Caratteristiche della scommessa.*

1. La scommessa «Formula 101» consiste, a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, nel pronosticare le prime otto vetture o motociclette classificate, secondo l'ordine di arrivo, rispettivamente nelle gare del Campionato Mondiale di Formula Uno o nelle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo. L'ordine di arrivo, riferito al numero ufficiale che contraddistingue le vetture o le motociclette e i relativi piloti che partecipano alla gara oggetto della scommessa, e quello stabilito nei termini previsti dal regolamento F.I.A. o da quello F.I.M. in vigore. L'ordine di arrivo è pubblicato nell'apposito notiziario prodotto dalla F.I.A. o dalla F.I.M. e trasmesso agli altri concessionari dell'accettazione della scommessa.

31. *Modalità di scommessa.*

1. Ad ogni posizione di arrivo correttamente pronosticata viene attribuito un punto.
2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno o una motocicletta iscritta ai Campionati Mondiali di Motociclismo che, per qualunque motivo, non partecipa alla gara oggetto della scommessa, è considerata, ai fini della determinazione dei vincenti, ultima arrivata.
3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico è determinato dalla somma delle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo realizzabile è pari a «8».

4. Nel caso di parità dell'ordine di arrivo di due o più vetture o di due o più motociclette, tra la prima e l'ottava posizione di arrivo ai fini dell'individuazione dei pronostici vincenti, verranno considerati tutti gli ordini d'arrivo formati da vetture o motociclette classificate tra la prima e l'ottava posizione, attribuendo a ciascuna di esse un punto. Qualora, per qualsiasi motivo, al traguardo della gara oggetto della scommessa si classifica un numero di vetture o di motociclette inferiore a otto si terrà conto, per raggiungere il numero di otto classificati, ai fini della determinazione dei vincenti, del numero delle vetture o delle motociclette che prima del ritiro abbiano effettuato, nell'ordine, il maggior numero di giri.

5. Il montepremi è costituito dal 38 per cento della raccolta e destinato a tre categorie di vincita:

ORO, ARGENTO E BRONZO cui corrispondono rispettivamente 8, 7 e 6 punti.

6. Il montepremi è ripartito fra le tre categorie anzidette nel modo seguente:

a) quaranta per cento alla categoria ORO;

b) trenta per cento alla categoria ARGENTO;

c) trenta per cento alla categoria BRONZO.

7. L'importo destinato alle vincite di ogni singola categoria viene suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti della relativa categoria.

8. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria può essere minore della quota unitaria della o delle categorie inferiori. A tal fine gli importi destinati a tali categorie si sommano ed il risultato si divide per il numero delle colonne vincenti nelle singole categorie.

9. In mancanza di vincite di categoria ORO, ARGENTO o BRONZO, il relativo montepremi andrà ad accumularsi con quello della corrispondente categoria della scommessa successiva e così fino alla scommessa nella quale saranno realizzate vincite nelle corrispondenti categorie.

10. Nell'ultima scommessa annuale di «Formula 101», qualora non si realizzi punteggio vincente in una categoria, l'importo del relativo montepremi unitamente all'importo proveniente dalle precedenti scommesse per la stessa categoria viene cumulato con quello delle altre categorie di vincenti o, in mancanza di categorie di vincenti, fra tutti coloro che hanno realizzato il massimo punteggio.

11. In caso di annullamento della gara oggetto della scommessa, il giocatore ha diritto al rimborso dell'importo giocato che deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di annullamento. Il rimborso è effettuato dal ricevitore presso cui è stata raccolta la scommessa, dietro ritiro della ricevuta di gioco.

32. Modalità di accettazione della scommessa.

1. Le giocate sono effettuate utilizzando schede contraddistinte dal logo «Formula 101» prodotte da ogni concessionario. Le schede debbono presentare caratteristiche comuni definite, rispettivamente, dalla F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire identiche modalità di gioco.

2. Le giocate vengono raccolte nei punti appositamente individuati dai concessionari.

3. I concessionari, oltre alla propria rete di raccolta costituita dalle ricevitorie distribuite sul territorio nazionale e abilitate agli altri giochi pubblici, possono attivare, presso esercizi o luoghi aperti al pubblico, nuovi punti esclusivi di raccolta della scommessa «Formula 101», in misura non superiore al 25 per cento del numero delle ricevitorie delle proprie reti di raccolta. Tali nuovi punti di raccolta devono garantire la riservatezza dei dati e devono essere integrabili con gli altri punti di raccolta della scommessa.

4. La giocata minima si compone di due colonne, su ognuna delle quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture o delle otto motociclette pronosticate nelle rispettive posizioni di arrivo.

5. È altresì consentita l'effettuazione di giocate sistemistiche. Per ogni giocata, minima o sistemistica, viene rilasciato un singolo scontrino come ricevuta di gioco.

6. Per ogni gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o la F.I.M. comunicano agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle giocate, nonché l'ora di chiusura della raccolta stessa. I dati relativi alla raccolta di ciascun concessionario devono essere memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico.

7. La posta unitaria di scommessa è di 0,50 euro per colonna, per le giocate effettuate fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa e di 1,00 euro a colonna per le giocate effettuate successivamente.

8. Nel costo della singola colonna è compreso l'importo che il giocatore è tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso spese e compenso al raccoglitore, pari a 0,04 euro per ogni colonna giocata fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa, e di 0,08 euro a colonna per quelle giocate successivamente.

33. Validità delle giocate.

1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative apposite matrici siano state depositate negli archivi dei centri di elaborazione dei concessionari ove sono custodite con le misure di sicurezza previste dai rispettivi disciplinari di concessione.

2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un archivio contenente per ciascuna scommessa gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi.

Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilità del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nelle eventualità previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 31, detto archivio è recapitato, a cura e sotto la responsabilità del concessionario, a seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o alla F.I.M.

34. Rimborsi e reclami.

1. Qualora le matrici rivelino incompletezza di dati, o le giocate siano state accettate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, ovvero i dati non siano pervenuti ai centri di elaborazione dei concessionari, questi, salva la responsabilità dei ricevitori, ne dichiarano l'esclusione dalla scommessa con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 35. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso totale delle somme giocate, da richiedere, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.

2. Il rimborso viene effettuato dal raccoglitore presso cui è avvenuta la giocata, dietro ritiro dello scontrino di gioco.

3. Avverso la dichiarazione di esclusione dalla scommessa da parte del concessionario, il giocatore in possesso di scontrino, salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può proporre reclamo in carta semplice, spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario entro trenta giorni decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale.

4. Sul reclamo il concessionario interessato decide entro il termine di quindici giorni, comunicandone l'esito con raccomandata al reclamante.

35. Bollettino delle vincite.

1. La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro competenza, nonché sulla base del notiziario riportante l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne che hanno realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati ricevuti, la F.I.A. o la F.I.M., entro la stessa giornata feriale successiva alla gara, redigono il Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmettono ad ogni concessionario nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità, provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalità organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.

3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 2 contiene tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare, il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria ed è affisso al pubblico, presso ogni punto di raccolta delle giocate, per un periodo non inferiore a quindici giorni.

36. Pagamento delle vincite.

1. Gli scontrini di gioco relativi alle vincite sono presentati, per la riscossione del premio, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi.

2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di gioco dove è stata effettuata la giocata.

3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro è eseguito dal concessionario, o da suoi delegati.

4. Se uno o più concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la F.I.M. accreditano la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato è detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

37. Trasmissione di dati contabili da parte dei concessionari.

1. Entro il terzo giorno successivo al Gran Premio i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:

a) l'incasso della raccolta;

b) il compenso di spettanza del raccoglitore;

c) l'importo delle vincite pagate;

d) l'importo delle vincite ancora da pagare;

e) l'importo netto a debito da versare al concessionario.

2. Entro il decimo giorno successivo al Gran Premio, i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:

- a) l'importo, di cui alla lettera d) del comma 1, trattenuto per il pagamento delle vincite;
- b) l'importo delle vincite pagate successivamente all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 1;
- c) l'importo netto a debito da versare al concessionario.

38. Versamenti dei raccoglitori ai concessionari.

1. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'estratto conto, il saldo a proprio debito, di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 37, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.
2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'articolo 37, il saldo a proprio debito, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.
3. I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'articolo 37.
4. I concessionari, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse di competenza contabile dell'anno precedente.

39. Oneri e compensi.

1. I concessionari, entro l'ottavo giorno seguente, la settimana successiva a quella del primo versamento da parte dei raccoglitori, versano alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme dovute, al netto di quanto da essi trattenuto per:
 - a) il pagamento delle vincite non ancora liquidate;
 - b) il compenso per il concessionario medesimo;
 - c) l'importo eventualmente accreditato ad altro concessionario, nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 36.
2. Se i versamenti di cui al comma 1 sono omessi in tutto o in parte, od effettuati in ritardo, si applicano le penalità previste dall'atto di concessione.
3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo 29, comma 6, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'[articolo 16](#), comma 1, della [legge 13 maggio 1999, n. 133](#), non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni scommessa dalle somme dovute ai sensi del comma 1.

40. Canone di concessione.

1. Il canone di concessione di cui all'articolo 39 è calcolato per ogni concessionario secondo percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo:
 - a) 1° scaglione, 3 per cento sino a 258.230.000,00 euro di raccolta annua;
 - b) 2° scaglione, 2 per cento oltre 258.230.000,00 euro di raccolta annua.

41. Versamento del prelievo e dell'imposta.

1. Il prelievo relativo alla scommessa è pari alla differenza fra l'intero ammontare delle somme giocate e le quote destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti nel capo III del presente regolamento. Su di esso si applica l'imposta unica di cui al [decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504](#), come rideterminata dall'[articolo 22](#), comma 16, della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni.
2. La F.I.A. e la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive di rispettiva competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.

42. Obbligo dei concessionari di rendiconto.

1. I concessionari rendono il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi ed al pagamento delle vincite mediante la produzione di appositi elaborati contabili che, unitamente alla relativa quietanza di versamento ed alla connessa documentazione, devono essere inviati periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indicando gli elementi e secondo le modalità che verranno stabiliti con apposito decreto dirigenziale.

43. Poteri di vigilanza.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita la vigilanza sulla gestione della scommessa attraverso controlli sulle procedure di esercizio della stessa ed anche mediante ispezioni negli uffici dei concessionari. A tali fini i concessionari sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.».
2. Le disposizioni del [D.M. 2 agosto 1999, n. 278](#) del Ministro delle finanze, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa

accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.